

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2756 del 01/06/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VALENTINI S.S., CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. SAVIO, VIA ADDA N.3 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI SUINI ED EQUINI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. SAVIO, VIA ADDA N.3
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2876 del 31/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VALENTINI S.S.**, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. SAVIO, VIA ADDA N.3 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI SUINI ED EQUINI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. SAVIO, VIA ADDA N.3

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 07/03/2017 - assunta al PG di Arpae di Ravenna con il n. 3556 del 14/03/2017 (pratica Arpae SinaDoc n. 10080/2017), dalla Società Agricola Fratelli Valentini s.s. (C.F./p.IVA 01015650391), avente sede dell'impresa e allevamento di suini ed equini in comune di Ravenna, loc. Savio, via Adda n.3, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., DGR 2236/2009 e s.m.i. e DGR n. 968/2012);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4* "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n. 3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue", entrato in vigore il 16 dicembre 2017;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- *DGR n. 1681/2011* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi";
- *DGR n. 968/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 10080/2017, emerge che:

- la Società Agricola Fratelli Valentini s.s. svolge attività di impresa agricola in comune di Ravenna, loc. Savio, via Adda n.3; oltre alla coltivazione del fondo essa gestisce un allevamento di suini ed equini, sito in zona non vulnerabile ed effettua lavorazione delle carni derivanti dall'allevamento stesso. La consistenza dell'attività di allevamento è di 20 capi equini e 206 capi suini. Dai servizi igienici presenti presso l'insediamento e distribuiti in 5 immobili si originano altrettanti punti di scarico. Un fabbricato (n.7 nella planimetria della rete fognaria) è adibito alla lavorazione delle carni dei suini provenienti dall'allevamento, con produzione di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. Nell'insediamento si producono anche acque reflue industriali dall'attività di lavaggio mezzi agricoli aziendali, acque reflue di dilavamento dalla piazzola di rifornimento carburante e acque reflue di controlavaggio dei filtri per il trattamento delle acque emunte dal pozzo aziendale. Tutte le acque reflue dell'insediamento hanno recapito in fossi ed indirettamente nello scolo consorziale Pergami. Nell'insediamento si producono emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di lavorazioni meccaniche (saldatura), dai silos, dalla trasformazione e conservazione della carne, dall'allevamento e da impianti termici ad uso produttivo e civile;
- l'Azienda ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 07/03/2017 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae di Ravenna con PG n. 3556 del 14/03/2017, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza comunale. Si tratta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti presso l'insediamento e distribuiti in 5 immobili, previo opportuno trattamento di depurazione. Il recapito degli scarichi è indiretto nello scolo consorziale Pergami;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza SAC di Arpae. La comunicazione iniziale era stata presentata alla SAC di Arpae di Ravenna in data 14/03/2016, assumendo il PGRA/3070/2016. E' stata compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti ed è contrassegnata dal n. 16685. In essa sono dichiarati i dati relativi all'allevamento, che risulta di consistenza pari a 20 equini e 206 suini, con peso vivo complessivo pari a 25,1 t, con produzione di azoto annuale pari a 2399 kg. L'allevamento è in zona non vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in zona non vulnerabile. L'azienda non era tenuta alla presentazione della comunicazione in quanto produttore di un quantitativo di azoto al campo inferiore a 3000 kg all'anno;
 - autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera - AVG - (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012). Si tratta di nuova istanza per emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di lavorazioni meccaniche e saldatura, dai silos di stoccaggio mangime, dalla lavorazione della carne, dall'allevamento e da impianti termici ad uso produttivo e civile, aventi potenzialità termica complessiva inferiore a 1 MW;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447). In allegato alla domanda AUA è stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata congiuntamente dal Legale Rappresentante della Società Agricola Fratelli Valentini s.s. e da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale si dichiara che l'attività svolta presso l'insediamento in oggetto rispetta tutti i limiti differenziali ed assoluti previsti dalla Classificazione Acustica del Comune di Ravenna, approvata in data 28 maggio 2015;
- l'istanza presentata in data 07/03/2017, successivamente integrata volontariamente con comunicazione del 27/03/2017 (acquisita con PGRA/2017/4405), si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, come comunicato da questa SAC al SUAP in data 11/04/2017;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, non è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna acquisito con PGRA/2017/4137 del 24/03/2017, in merito allo scarico indiretto nello scolo consorziale Pergami di acque reflue industriali, assimilate alle domestiche e domestiche ;
- parere del Servizio Territoriale Arpae di Ravenna (PGRA3419 del 14/03/2018) per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale;
- parere del Comune di Ravenna in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, acquisito dalla SAC - Arpae di Ravenna in data 16/03/2018 con PGRA 3538/2018;
- parere del Comune di Ravenna in merito alla compatibilità acustica, acquisito dalla SAC - Arpae di Ravenna in data 16/03/2018 con PGRA 3538/2018, nel quale si afferma di ritenere corretta la docu-

mentazione presentata a corredo dell'istanza e si prende atto che l'impatto acustico generato dall'insediamento di che trattasi risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Agricola Fratelli Valentini s.s., nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento di suini ed equini e lavorazione carni, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpa - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpa:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Agricola Fratelli Valentini s.s.** (C.F./p.IVA 01015650391), avente sede dell'impresa e allevamento di suini ed equini in comune di Ravenna, loc. Savio, via Adda n.3, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpa - SAC di Ravenna;
 - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpa - SAC di Ravenna;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - di competenza Arpa - SAC di Ravenna;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- L'Allegato A1) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- L'Allegato A2) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- L'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- L'Allegato C) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

In merito alla valutazione di impatto acustico, si prende atto della dichiarazione allegata all'istanza per cui l'impatto acustico generato dall'insediamento di che trattasi risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

A) Nell'insediamento sito in comune di Ravenna, località Savio, via Adda n. 3, la Società Agricola Fratelli Valentini s.s. svolge attività di impresa agricola - coltivazione del fondo, allevamento di suini ed equini, lavorazione delle carni derivanti dall'allevamento stesso. Dai servizi igienici presenti presso l'insediamento e distribuiti in 5 immobili si originano 5 scarichi di acque reflue domestiche:

B) Il numero complessivo di abitanti equivalenti calcolati per l'attività è di 11 A.E., in funzione di addetti fissi e stagionali impiegati e viene suddiviso negli immobili presenti come da schema seguente:

Id fabbricato (come da planimetria)	Carico organico (A.E.)
1	1
2	5
8	2
11/a	1
13	2

C) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento sono costituiti da degrassatori sulla linea delle acque saponate e da fosse Imhoff e filtro batterico anaerobico sulla linea delle acque nere. Tali sistemi rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 ed i rispettivi dimensionamenti sono conformi a quanto indicato nella tabella A della medesima DGR 1053/03.

D) I recapiti degli scarichi sono fossi interpoderali che confluiscono nello scolo consorziale Pergami.

Prescrizioni

a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali degrassatori, fosse Imhoff e filtri batterici anaerobici, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

b) i pozzetti di prelevamento delle acque reflue domestiche dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;

c) **la planimetria della rete fognaria** – Tavola denominata "Planimetria scarichi" scala 1:1000, allegata all'istanza PG ARPA 3556/2017- costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE
DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

A) Nell'insediamento sito in comune di Ravenna, località Savio, via Adda n. 3, la Società Agricola Fratelli Valentini s.s. svolge attività di impresa agricola - coltivazione del fondo, allevamento di suini ed equini, lavorazione delle carni derivanti dall'allevamento stesso. Dall'insediamento si origina uno scarico di acque reflue industriali denominato Si 01 nella Tavola "Planimetria scarichi" scala 1:1000, allegata all'istanza PG Arpae RA/2018/3556 e uno scarico di acque reflue classificabili come acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 110, comma 7 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., denominato Sd 03 nella Tavola "Planimetria scarichi" scala 1:1000, allegata all'istanza PG Arpae RA/2018/3556;

B) Le acque reflue industriali sono costituite dall'unione delle acque provenienti dall'attività di lavaggio mezzi agricoli impiegati nell'azienda, delle acque reflue di dilavamento della piazzola di rifornimento carburante e delle acque di controlavaggio dei filtri per il trattamento delle acque emunte dal pozzo utilizzato in azienda. Le operazioni di lavaggio mezzi vengono condotte su una piazzola dotata di opportuna pendenza e griglia di raccolta; la medesima piazzola viene utilizzata anche per il rifornimento carburante mediante cisterna fissa posta sotto ad una tettoia in posizione adiacente alla piazzola;

C) le acque reflue industriali subiscono un primo trattamento fisico all'interno di un dissabbiatore (volume utile 3,8 mc) e di un disolettore con filtro a coalescenza (volume utile 3,8 mc). Dopo tale trattamento le acque reflue industriali vengono addotte ad un impianto chimico fisico che effettua il seguente ciclo di depurazione: flocculazione, sedimentazione secondaria, ispessimento fanghi con ricircolo del surnatante in testa all'impianto;

D) le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate nella rete nera dello stabilimento e da questa in acque superficiali, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;

E) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali viene identificato nel pozzetto posto immediatamente a valle della vasca di sedimentazione secondaria;

F) le acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 110, comma 7 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono costituite dalle acque che si originano dalla trasformazione delle carni derivanti dai suini allevati nell'insediamento. Tale attività è condotta nell'edificio denominato con il numero 7 nella planimetria della rete fognaria mentre la macellazione viene effettuata presso impianti esterni. Le acque reflue vengono generate nella pulizia delle attrezzature impiegate nel trattamento carni, nel lavaggio pavimenti e nella sanificazione del personale operante;

G) le acque reflue assimilate alle domestiche si uniscono alle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici presenti nell'edificio 7, quindi trattate in un degrassatore e successivamente in una fossa Imhoff, quindi scaricate in acque superficiali previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;

H) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue assimilate alle domestiche viene identificato nel pozzetto posto a valle della seconda fossa Imhoff;

I) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue assimilate alle domestiche prodotte nella fasi di cui sopra sono conformi a quanto previsto dalla tabella B della DGR 1053/03 ed il loro dimensionamento rispetta i parametri previsti dalla tabella A della medesima DGR 1053/03.

L) I recapiti degli scarichi sono fossi interpoderali che confluiscono nello scolo consorziale Pergami.

Prescrizioni per le acque reflue reflue industriali

- a) l'attività di lavaggio mezzi non va effettuata durante gli eventi meteorici al fine di prevenire il sovraccarico dell'impianto di trattamento che riceve un flusso di acque industriali di natura mista ;
- b) lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2016 e s.m.i. per scarichi in acque superficiali;
- c) va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2016 e s.m.i. per scarichi in acque superficiali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad Arpa SAC e Servizio territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono : pH, BOD₅, COD, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, ferro, rame, zinco, nichel, piombo, cadmio.

Prescrizioni per le acque reflue assimilate alle domestiche

- d) lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla tabella D della D.G.R. n. 1053/2003 (scarichi nuovi) di seguito riportata:

Parametro	Limite (mg/l)
SST (Solidi Sospesi Totali)	80
BOD ₅	40
COD	160
Azoto Ammoniacale	25
Grassi e oli animali e vegetali	20

Prescrizioni generali per tutti gli scarichi

- e) va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e agli impianti di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- f) nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali o agli impianti di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpa SAC e Servizio territoriale di Ravenna;
- g) i pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Deve essere assicurata la presenza di idonei strumenti per l'apertura dei pozzetti di prelevamento (chiavi, paranchi,...) onde consentire il prelievo delle acque reflue. I pozzetti ufficiali di campionamento devono avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al loro interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico ;

h) la **planimetria della rete fognaria** – Tavola denominata “Planimetria scarichi” scala 1:1000, allegata all’istanza PG ARPA 3556/2017 - costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata;**

i) gli scarichi non devono modificare la qualità delle acque presenti nella rete dei canali consortili in cui recapitano i fossi recettori , in ragione della funzione promiscua dello scolo consorziale Pergami.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

L'allevamento di suini ed equini produce effluenti palabili e non palabili, che vengono stoccati presso l'insediamento. L'azienda utilizza direttamente gli effluenti per lo spandimento su terreni agricoli in affitto. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo inferiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 16685 (iniziale), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

1) l'Azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, nonché alle disposizioni definite dal D.M. 25 febbraio 2016;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

- Nell'allevamento della Società Fratelli Valentini s.s. sono presenti circa 206 suini (scrofe, suinetti e suini da ingrasso) e circa 20 capi equini. Considerato il numero dei capi presenti, l'attività di allevamento rientra nella fattispecie di cui all'art.272, comma1) del Dlgs n.152/2006 e smi e nell'Allegato 1 A) della DGR n.2236/2009 e smi, e le emissioni in atmosfera sono considerate scarsamente rilevanti;
- Le restanti emissioni in atmosfera afferiscono a:
 - officina meccanica interna all'azienda per riparazione e manutenzione delle proprie attrezzature. Nell'officina vengono svolte attività di tornitura, taglio (attività ricomprese all'art.272, comma 1) – scarsamente rilevanti) e saltuariamente operazioni di saldatura. Per le operazioni di saldatura la Ditta utilizza un impianto di aspirazione mobile dotato di sistema di abbattimento mediante filtro a tasche e carboni attivi;
 - emissioni provenienti da 4 silos per lo stoccaggio del mangime da 26 mc ciascuno;
 - emissioni afferenti alla macellazione dei capi con produzione giornaliera non superiore a 350 kg (art.272, comma1) del Dlgs n.152/2006 e smi e Allegato 1 A) della DGR n.2236/2009 e smi) e le emissioni sono considerate scarsamente rilevanti;
 - emissioni da ricambi d'aria;
 - emissioni diffuse provenienti dalle aree esterne da transito dei mezzi. Per il contenimento delle emissioni diffuse la Ditta è dotata di un sistema di bagnatura mediante utilizzo di motrice dotata di cisterna e barra spruzzatrice.
 - Impianti termici ad uso civile e produttivo, alimentati a metano, aventi potenzialità complessiva inferiore a 1 MW;
- La Ditta dichiara inoltre che la propria attività di saldatura rientra al punto 4.29 - **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** dell'Allegato 4) alla DGR n.2236/2009 e smi;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono all'aspirazione, dotata di sistema di abbattimento mediante filtro a tasche e carboni attivi. Tale emissione ha le seguenti caratteristiche: Portata massima = 1000 Nmc/h.

Prescrizioni

Per l'attività di saldatura la Società Agricola Fratelli Valentini s.s., è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) **Sono escluse dall'autorizzazione in via generale le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.**

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

- Saldatura autogena a gas;
- Saldatura ad arco diretto con elettrodo fusibile continuo o discontinuo;
- Saldatura ad arco sommerso;
- Saldatura ad arco con gas di protezione inerte o ad azione riducente;
- Saldatura all'idrogeno atomico;
- Saldatura ad induzione;
- Saldatura a resistenza (puntatura);
- Saldatura a frizione.

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³
-----------------------	-----------	--------------------------

2. BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

3. Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
5. **L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento. In proposito la Ditta è tenuta ad effettuare le opportune manutenzioni ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e alla sostituzione degli stessi. Le manutenzioni e la sostituzione dei filtri, devono essere annotati sul Registro di seguito allegato;**
6. **Sullo stesso Registro la Ditta è tenuta ad annotare le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata anche sul Libretto d'Impianto.**

DITTA -----
PROVINCIA DI _____
COMUNE DI _____

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ' DEL CICLO TECNOLOGICO
IMPIANTI E ATTIVITÀ' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e smi**

REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA
N. PAGINE
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI

VIA _____
N. _____
LOCALITÀ' _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

RESIDENTE IN COMUNE DI

VIA _____
N. _____

LOCALITÀ' _____

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ' DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE _____ ANNO _____

INDICATORI DI ATTIVITÀ'

DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. _____ DI _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ' DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____

OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

FIRMA PER ARPAE

Prescrizioni Generali.

Campo di applicazione

- L'autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- Possono aderire all'autorizzazione di carattere generale gli impianti e/o le attività rientranti nell'elenco riportato in **allegato 1B**, nel rispetto delle prescrizioni degli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione.
- Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1B, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
...Omissis...
- L'autorizzazione generale non si applica, ai sensi dell'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06:
 1. in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, o
 2. nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- La presente autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività soggette all'art. 275 del D.Lgs 152/2006, ovvero con consumo di COV (composti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
- Le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione di cui al medesimo comma, purché l'attività nel suo complesso, intesa come somma di tutte le attività effettuate nello stesso stabilimento:
 1. rientri fra quelle elencate nell'allegato 1A alla presente deliberazione;
 2. non utilizzi le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
- Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1A, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 9, le lavorazioni meccaniche a secco (allegato IV parte I punto 4 lettera a) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06), ovvero tutte quelle lavorazioni meccaniche che non utilizzano oli emulsionabili e sviluppano polveri secche. Tali impianti o attività sono sottoposti/e alle procedure di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività "4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g".
- Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B.

L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.

- Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
- Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art. 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sotto forma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.
- Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
- Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopracitati punti 1 e 2.
- Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271 D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- L'autorità competente si avvale di ARPAE per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

○ **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

...omissis...

○ **CONTENUTO DELLA DOMANDA**

...omissis...

PRESCRIZIONI TECNICHE

- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
- **la ditta è tenuta alla compilazione di un REGISTRO**, dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del

normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

- I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
 - I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 - Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla SAC ed alla competente sezione provinciale di ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
 - Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
 - I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
- ...Omissis...
- **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.**
 - I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
 - Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili,

devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

- Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.
- Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo $\leq 0.1\%$) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW¹ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

¹La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

MISURAZIONI DISCONTINUE

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	

UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.